

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TRENTO - SENTENZA N. 12/2022 DI DATA 19.07.2022. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.</b>
-----------------	---

---

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18.00, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:  
BUTTERINI GIORGIO  
SPADA ROBERTO  
ZULBERTI ALESSANDRA  
FACCINI MICHELE  
VICARI GIANNI  
SALVADORI MARISTELLA  
RADOANI CLAUDIO  
POLETTI SILVIA  
ROSA GIANLUCA  
POLETTI ELEONORA  
MAZZOCCHI CORRADO  
BERTI DANIELA

Assenti: POLETTI MICHELE, BIANCHINI NICOLA, BORDIGA RAFFAELE

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TRENTO - SENTENZA N. 12/2022 DI DATA 19.07.2022. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.</b>
-----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, ha stabilito che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con D.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Vista la propria deliberazione n. 4 del 28.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, il bilancio di previsione 2022-2024, i relativi allegati e la Nota integrativa in conformità con le disposizioni vigenti.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 35 dd. 25.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione della convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale della Valle del Chiese valedole per il periodo dal 01.01.2020 fino al 31.12.2030 e pubblicata nella versione sottoscritta digitalmente al link <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Comune/Atti-e-documenti/Accordi-e-convenzioni/Convenzione-per-la-gestione-associata-e-coordinata-del-servizio-di-Polizia-Locale-della-Valle-del-Chiese-dal-01.01.2020-al-31.12.2030>.

Visto e richiamato in atti, pur non costituendo parte integrante e sostanziale della presente delibera, il provvedimento sindacale prot. n. 348 dd. 15.01.2020 avente ad oggetto: “Delega a rappresentare l'Amministrazione nei giudizi in opposizione ex artt. 22, 22bis e 23 della Legge n. 689/1981” con il quale si conferiva delega al Comandante pro tempore del Corpo di Polizia Locale della Valle del Chiese, o suo sostituto, a rappresentare congiuntamente e disgiuntamente l'Amministrazione comunale di Borgo Chiese aderente alla convenzione per il servizio svolto dal “Corpo di Polizia Municipale dei Comuni della Valle del Chiese” quale “Autorità che ha emesso i provvedimenti nei giudizi in oggetto”.

Considerato che il Corpo di Polizia della Valle del Chiese con verbale n. 12V/12000253U/2020 – Pr. 178/2020 dd. 20.02.2020 ha accertato la violazione dell'art. 164, commi 1 e 8 del Codice della Strada così come puntualmente specificata nelle premesse della sentenza in oggetto.

Dato atto che con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Tione di Trento (TN) in data 10.06.2020 veniva proposta opposizione avverso il verbale sopra menzionato e ciò ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 01.09.2011, n. 150.

Appurato che con la sentenza n. 12/2022 di data 19.07.2022 il Giudice di Pace di Tione di Trento (TN), pervenuta a protocollo informatico Pi.tre sub n. 4973/A dd. 20.07.2022:

- ha accolto il ricorso in opposizione al verbale n. 12V/12000253U/2020 – Pr. 178/2020 dd. 20.02.2020 del Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese, e ne ha disposto l'annullamento per le ragioni esposte nella sentenza;
- ha condannato il Comune di Borgo Chiese alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opponente liquidate in complessivi Euro 362,50, di cui € 300,00 per compensi professionali ed Euro 62,50 per rimborso spese sostenute anche con riferimento al contributo unificato versato, oltre accessori di legge (I.V.A., C.N.P.A., rimborso spese fofettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 10.03.2014, n. 55);

Visto l'articolo 194 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m. "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" il quale prevede che: "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b)....;
- c)....;
- d)....;
- e) ..."

Richiamato l'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" il quale recita testualmente al comma 2: "Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli articoli 153, 156, 157, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 176, da 178 a 190, 194, 195, 200, da 209 a 233 bis, da 242 a 251 e 268 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 (...)"

Vista la quantificazione delle spese di giudizio sostenute dall'opponente dovute dal Comune di Borgo Chiese per un importo di Euro 300,00 per compensi professionali, Euro 45,00 per spese fofettarie, Euro 13,80 per CNPA 4%, Euro 78,94 per IVA al 22% e rimborso spese vive per Euro 62,50 per un totale di Euro 500,24, come da comunicazioni pervenute al protocollo informatico Pi.Tre sub n. 5144/A in data 27.07.2022 e sub n. 6667/A dd. 26.09.2022;

Ritenuto di procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed ai sensi dell'art. 49 della L.P. 18/2015;

Dato atto che copia della proposta della presente delibera è stata trasmessa al revisore dei conti, il quale ha espresso parere favorevole in data 07.10.2022, pervenuto il 10.10.2022 al prot. c\_m352-10/10/2022-0007092/A;

Accertata la competenza del Consiglio comunale a deliberare ai sensi del comma 3, lettera b), dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., i pareri sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario comunale e sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Valutato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'urgenza di liquidare quanto anticipato dal ricorrente per le spese legali come sopra quantificate.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Visto il D.lgs. 23.06. 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla condanna al rimborso delle spese di giudizio di cui alla sentenza n. 12/2022 di data 19.07.2022 del Giudice di Pace di Tione di Trento (TN) pervenuta a protocollo informatico Pi.Tre sub n. 4973/A dd. 20.07.2022 con la quale:
  - è stato accolto il ricorso in opposizione al verbale n. 12V/12000253U/2020 – Pr. 178/2020 dd. 20.02.2020 del Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese e ne è stato disposto l'annullamento per le ragioni esposte nella sentenza stessa;
  - è stato condannato il Comune di Borgo Chiese alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opponente liquidate in complessivi Euro 362,50, di cui € 300,00 per compensi professionali ed Euro 62,50 per rimborso spese sostenute anche con riferimento al contributo unificato versato, oltre accessori di legge (I.V.A., C.N.P.A., rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 10.03.2014, n. 55);
2. Di impegnare, in base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011, la spesa di Euro 500,24 al codice di uscita "01111.03.00300 - LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE" del bilancio finanziario 2022/2024 in conto annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di liquidare al ricorrente, secondo le indicazioni e modalità presentate con la richiesta pervenuta a protocollo informatico Pi.Tre al n. 5144/A dd. 27.07.2022 richiamata in atti ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento, l'importo di totali Euro 500,24 a titolo di spese legali anticipate dall'opponente a favore del legale.
4. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
5. Di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti secondo la normativa e modalità vigenti.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO  
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Conte dott.ssa Rosalba